



LA.U.S.A. LAZIO-UMBRIA-SARDEGNA A.P.S.
Via Roma, 4 Castelnuovo di Porto 00060 (Rm)
C.F. 92153280927
P.I. 02813490592



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.P.S. LA.U.S.A.

Il giorno 28 giugno 2023 alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso "Vigna alla Riballina" Via Montefiore n. 78 – Castelnuovo di Porto (Rm.), si è tenuta l'assemblea straordinaria della A.P.S. LA.U.S.A.

PRESENTI

Il Consiglio direttivo nelle seguenti persone:

1. Il Presidente Vincenzo Dragone L.C. Valle Tiberina
2. Vice Presidente Domenico D'Antona L.C. Val di Comino
3. Segretario Nicola Acquaviva L.C. Valle Tiberina
4. Tesoriere De Rose Eugenio L.C. Valle Tiberina

I seguenti soci, tutti votanti, con le modalità di seguito indicate:

DA REMOTO:

- 1) GUIDO PETROCELLI – L.C. ROMA SAN PAOLO
- 2) ROBERTO VOLPE - L.C. LATINA HOST
- 3) FABRIZIO LECCA – L.C. SINNAI
- 4) SANDRA COIS – L.C. SELARGIUS
- 5) LUIGI MANCINI – L.C. POMEZIA

DELEGHE:

- 6) AMORELLI ITALO MARIA - L.C. ROMA ACCADEMIA
- 7) ROBERTO BOCCARDI - L.C. FROSINONE NOVA CIVITAS HOST
- 8) FRANCESCA ROSSO - L.C. CASSINO
- 9) ERMANNO PATRIZIO - L.C. ANZIO NETTUNO HOST
- 10) GIANFRANCO NERONI - L.C. PASSO CORESE SABINA GENS HOST
- 11) DANIELA GIAMMARRIA - L.C. TIVOLI D'ESTE GIUDONIA
- 12) BRUNA POLETTI - L.C. ROMA AUGUSTUS
- 13) DELIO NARDELLA - L.C. GAETA
- 14) PAOLA MAINARDI DEL PIANTA - L.C. VALLE TIBERINA
- 15) RAFFAELE BENCARDINO - L.C. TIVOLI HOST
- 16) LAURA VOCCIA - L.C. TARQUINIA
- 17) VANDA BELLINI - L.C. SABAUDIA SAN FELICE HOST
- 18) GIOVANNI MARIA BOI - L.C. CAGLIARI CASTELLO

IN PRESENZA:

- 19) BERNARDO MARIA GIOVANNONE - L.C. SORA – ISOLA DEL LIRI
- 20) DOMENICO D'ANTONA - L.C. VAL DI COMINO

Presidente: Vincenzo Dragone +39 3519579038 Segretario: Nicola Acquaviva +39 335353128 Mail: lausa.ets@gmail.com



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP FROSINONE - UT SORA

4/04/2023 1494
3

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Mauro Romano





LA.U.S.A. LAZIO-UMBRIA-SARDEGNA A.P.S.
Via Roma, 4 Castelnuovo di Porto 00060 (Rm)
C.F. 92153280927
P.I. 02813490592

ASSENTE GIUSTIFICATO:

Il Revisore dei Conti Roberto Coccia - TIVOLI HOST

Soci iscritti nel libro soci 41

Soci dimissionari 2

Soci con diritto di intervento e voto 39

Soci presenti 20

Ricordando che ai sensi del vigente art 101 comma 2 del Codice del terzo settore, le APS possono effettuare le necessarie e obbligatorie modifiche statutarie con le regole e le maggioranze dell'assemblea ordinaria, e non straordinaria come di solito si richiede per tali modifiche, il consiglio direttivo, per coinvolgere i soci e renderli il più possibile consapevoli del rivoluzionamento del terzo settore, si è premurato di rispettare in ogni caso la presenza e le maggioranze qualificate previste per le assemblee straordinarie.

Pertanto, il Presidente Vincenzo Dragone dichiara l'assemblea riunita, in seconda convocazione, validamente costituita "ad abundantiam" di quorum, e chiama, con il consenso dei presenti, a ricoprire l'incarico di segretario il vice Presidente Domenico D'Antona.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea che la LA.U.S.A. risulta già iscritta d'ufficio al Runts in attesa di integrazione dello Statuto e che, pertanto, si rende necessario ottemperare alla richiesta di regolarizzazione al D.L. 117/17

Quindi si passa al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il nuovo statuto e la necessità di adeguare la LA.U.S.A. alla riforma del Terzo Settore poiché nella precedente assemblea è emersa l'esigenza che l'Associazione LA.U.S.A. sia di supporto ai L.C. che sceglieranno, poiché la legge da loro facoltà, a loro volta di non aderirvi. Inoltre per motivi di opportunità nello statuto è stata variata la sede legale dell'Associazione dal Comune di Latina a quello di Castelnuovo di Porto (RM), via Roma, 4, e si stabilisce che le successive variazioni non comporteranno modifica statutaria.

Dopo ampio dibattito si passa alla votazione e il nuovo statuto con le modifiche ivi contenute viene approvato all'unanimità dei presenti.

Al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del verbale dell'assemblea del 11/02/2023 che viene ratificato dall'Assemblea con particolare riferimento alla nomina di Eugenio Maria Giovanni De Rose (L.C. Valle Tiberina) Tesoriere e Roberto Coccia (L.C. Tivoli Host) Revisore dei Conti.

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara l'assemblea conclusa alle ore 12,30.

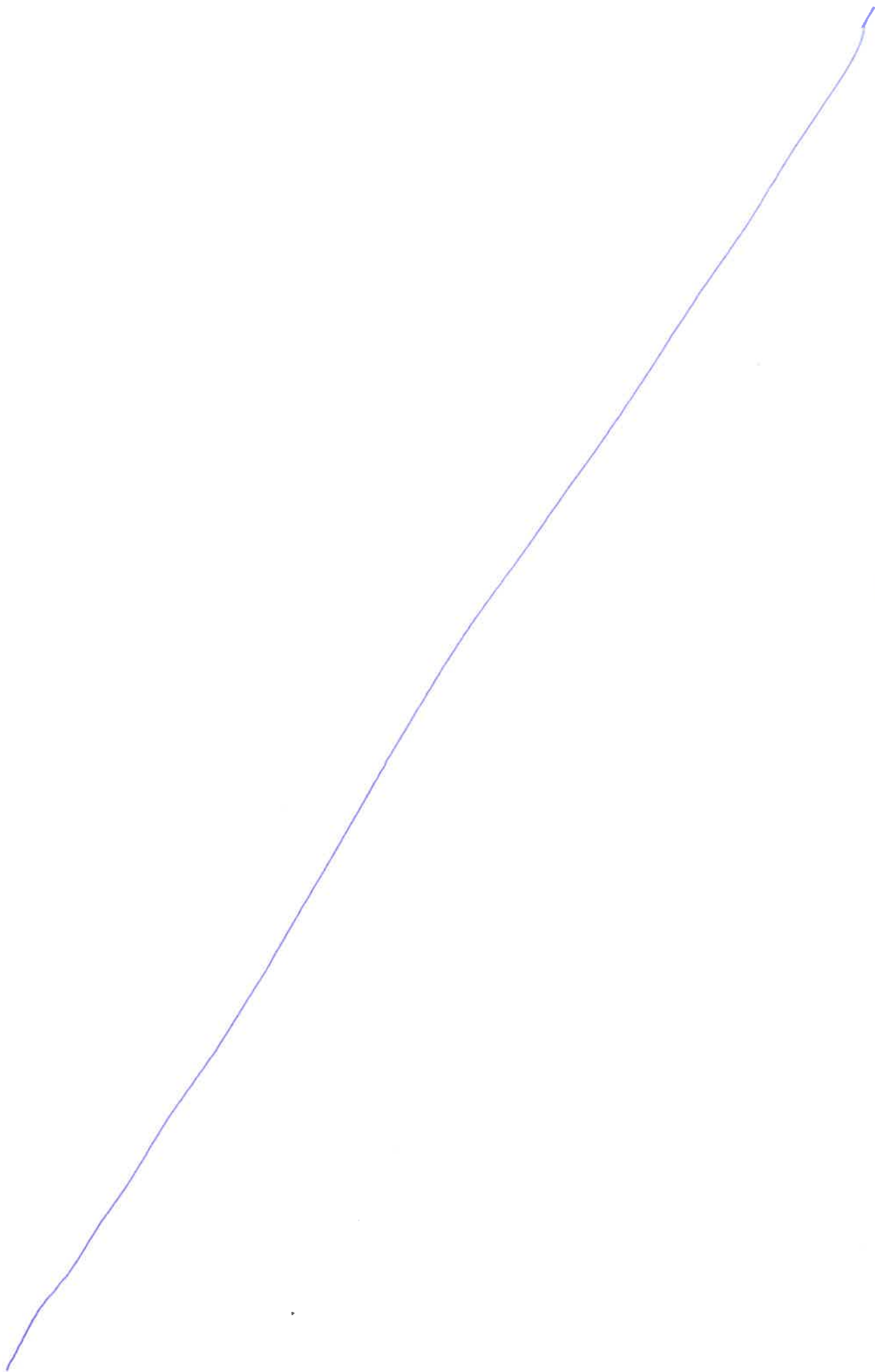
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Domenico D'Antona

il Presidente

Vincenzo Dragone



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
LA.U.SA. Associazione di Promozione Sociale



Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti "CTS") l'associazione denominata

LA.U.SA. - APS

L'Associazione ha sede nel territorio di Castelnuovo di Porto, Via Roma, 4, le variazioni di sede non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 2 - Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, nella maniera più efficace e con gli strumenti previsti dalla legge, senza alcuno scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, e di qualsiasi strumento innovativo in divenire dedicato alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a



[A large, faint, diagonal line or signature spans the entire page.]



favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale, immateriale, del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione può:

a) affiancare la progettazione e la realizzazione di qualsiasi attività proposta dagli Associati, fornendo loro consulenza ed assistenza;

b) sviluppare rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private aventi finalità affini alle proprie, potendo a tale scopo stipulare accordi e convenzioni;

c) costituire o associare altri organismi aventi lo stesso scopo in altri ambiti territoriali;

d) aderire ad organismi che hanno già i suddetti requisiti in via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse, nei limiti e secondo i criteri prescritti dal CTS anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è l'organo amministrativo. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.





Articolo 3 - Associati

Il termine associati indica le persone fisiche e tutte le associazioni che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 4 - Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Articolo 5 - Ammissione degli Associati

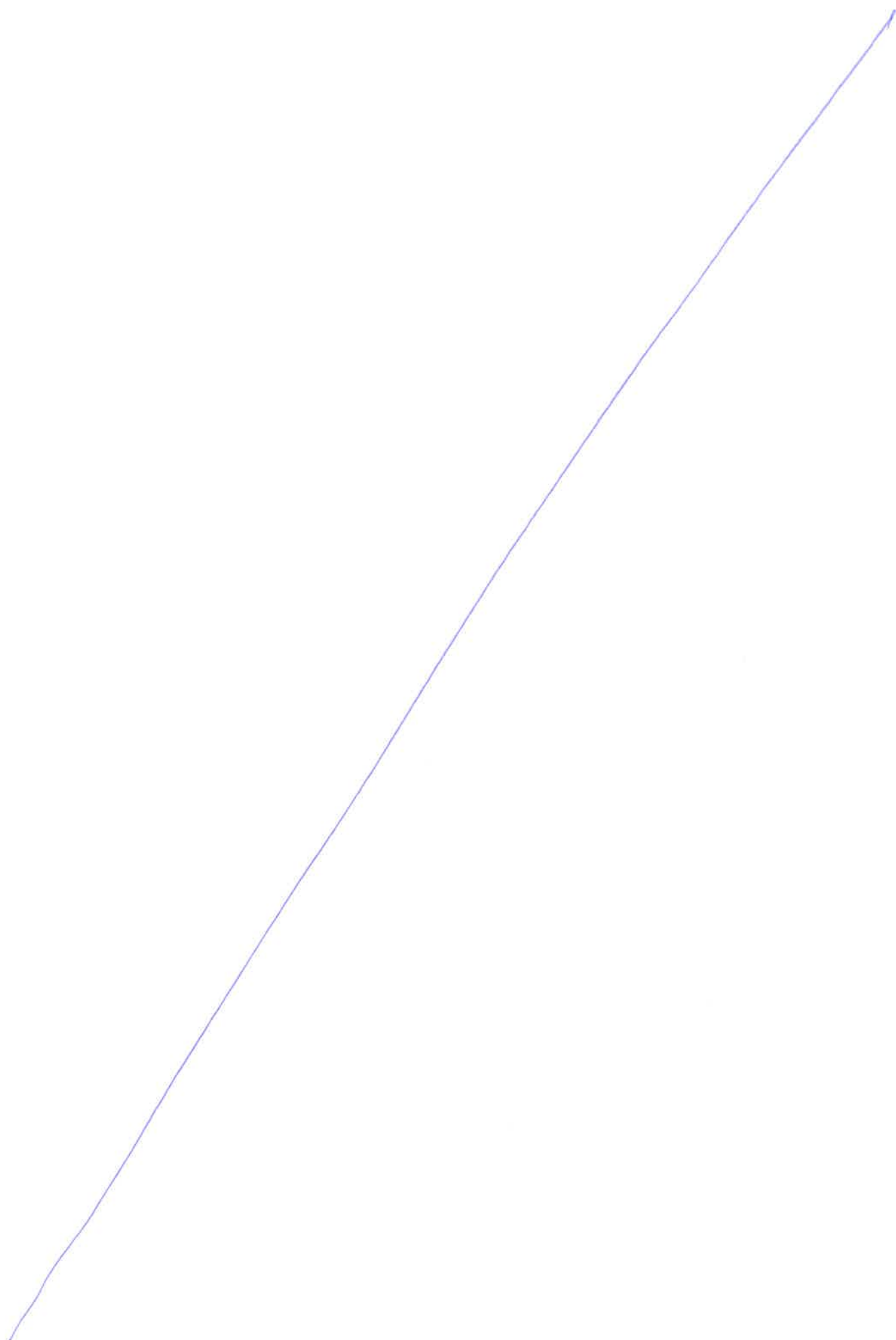
Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza, che contenga oltre le proprie generalità o denominazione, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun



associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;

Articolo 8 - Assemblea degli Associati

a) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

b) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione da inoltrarsi con ogni mezzo di comunicazione è in ogni caso valida purchè ne sia constatabile la ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, all'indirizzo come



comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

c) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel Registro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, il voto si esercita in modo palese.

d) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questi, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

e) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.





- Segretario dell'Associazione;
- Tesoriere dell'Associazione;
- fino a quattro Consiglieri;

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati;

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. In mancanza, il Presidente è eletto dai consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica fino al 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale la nomina è avvenuta.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno, su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica:

- sino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta, nel caso il sostituito sia uno dei componenti di diritto;
- sino al 31 dicembre del terzo anno di durata della carica dei consiglieri nominati dall'assemblea, nel caso in cui il sostituito sia un componente elettivo.

c) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

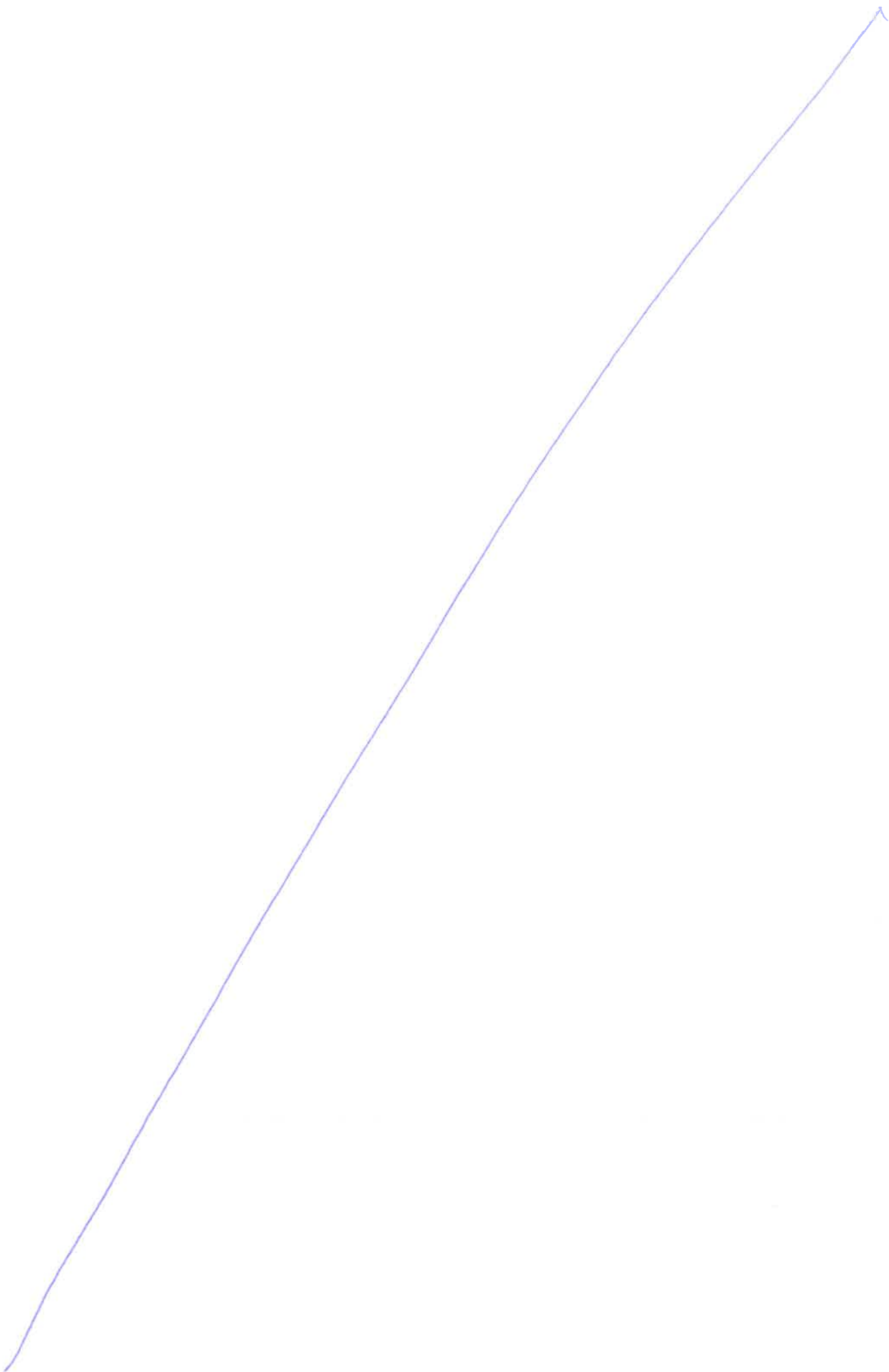
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.





Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

d) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Articolo 10 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare ad un componente del Consiglio direttivo le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11 - Organo di Controllo

a) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

b) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. In caso di Organo di Controllo monocratico il controllore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.





Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - Patrimonio dell'Associazione

a) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fundraising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

b) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e ha inizio il primo giorno dell'anno solare.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri della Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale della Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.



Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 15 – Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.



